



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 772 del 2011, proposto da:
Comune di San Michele al Tagliamento, in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. Franco Zambelli, con domicilio eletto presso
Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;

contro

Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore;
Difensore Civico della Regione Veneto;
Gennari Alberto - Commissario ad Acta;

nei confronti di

Gherardi Alberto e Gallo Andrea;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della diffida 10.3.2011 del Difensore Civico Regionale n. 266 con la quale è stata
intimata al Commissario Prefettizio del Comune di S.Michele al Tagliamento la

conclusione dei procedimenti relativi all'annullamento dei bandi di concorso per i quali era stato avviato da parte del Comune l'annullamento in autotutela e si è concesso all'uopo termine di giorni 15, nonché annullamento della mancata ottemperanza e del decreto del Difensore Civico n. 2/2011 in data 31.3.2011 avente ad oggetto: "Procedimento sostitutivo verso Amministrazione comunale di S.Michele al Tagliamento. Nomina Commissario ad acta art. 136 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267" con il quale è stato nominato un Commissario ad acta nella persona dell'avv. Alberto Gennari "per procedere all'adozione degli atti preordinati all'annullamento doveroso dei bandi concorsuali approvati in esecuzione della delibera della Giunta comunale 6.4.2010 n. 106, per quanto stabilito dalla legge in materia di autotutela amministrativa assegnando termine di 60 giorni per l'espletamento dell'incarico conferito", della comunicazione del Commissario ad acta avv. Alberto Gennari 18.4.2011 di un incontro prima di provvedere all'adozione dei provvedimenti, annullamento del provvedimento del Difensore Civico 19.4.2011 n. 434 di reiezione della diffida dell'avv. Noacco.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato:

che il ricorso appare sorretto da apprezzabili elementi di fumus boni iuris e che l'intervento sostitutivo del Commissario ad acta viene prospettato come imminente;

che tale intervento sostitutivo, anche a prescindere dal giudizio prognostico sull'esito del giudizio, appare inopportuno poiché pende già un contenzioso, di imminente definizione, instaurato da uno dei quattro dirigenti interessati

dall'annullamento in autotutela, che riguarda l'oggetto del predetto intervento sostitutivo.

P.Q.M.

Accoglie la domanda di misure cautelari inaudita altera parte e per l'effetto sospende il provvedimento di nomina del Commissario ad acta assunto dal Difensore civico regionale, di cui al ricorso in epigrafe, sino alla camera di consiglio che viene fissata sin d'ora per il 18 maggio 2011, ore di rito.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Venezia il giorno 30 aprile 2011.

Il Presidente
Angelo De Zotti

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 02/05/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)